

BON-COMPAGNI. Sostengo il sistema del Ministero, che cioè la patria potestà debba continuare sino ai 25 anni compiuti, contro quello della Commissione, che la fa cessare alla maggioranza.

Non crederei senza pericolo di far cessare il freno della patria autorità negli anni che corrono dal vigesimo primo al vigesimoquinto, nei quali bollono le passioni, nei quali è perciò necessario un freno all'impeto giovanile.

Infatti le statistiche criminali ci fanno fede che in quella età sogliono commettersi molti delitti e principalmente quelli che procedono da impeto di passione.

Il Codice civile francese, consentaneo alle legislazioni che si erano succedute dal 1789 in poi, stabilì la maggioranza all'anno 21. Stabili eziandio che in quell'età dovessero cessare gli effetti della patria autorità. Io credo dover notare in quella disposizione un effetto di quello spirito di reazione contro il principio dell'autorità, del quale, prima della rivoluzione, si esagerarono sicuramente oltre misura gli effetti, e che indusse, come suole, gli uomini ad esagerare gli effetti del principio contrario.

Un grande pubblicista francese, Montesquieu, disse che quanto i popoli sono più liberi, tanto è necessario che sia più forte la patria potestà, siccome quella che è più atta a mantenere gli uomini nella virtù, che i Governi assoluti possono più facilmente far senza di questo freno, perchè ai Governi assoluti preme assai meno la virtù dei cittadini.

L'autorità paterna è la sola che sia fondata nella natura, è la sola che non abbia nulla d'artificiale, è la sola che portò con sé il suo rimedio in quei sentimenti che la Provvidenza benefica ha impresso nelle famiglie, che ha scolpito a caratteri indelebili nei cuori dei genitori e della loro prole.

Le leggi di quasi tutti i popoli conobbero che prima dell'età di 24 anni non potevasi all'uomo lasciare intera la sua libertà; le leggi romane fissavano ai 24 anni la maggiore età; il Codice austriaco, il quale mi permetto in questa occasione di citare (quantunque non voglia professarmi amico delle istituzioni dell'Austria), la fissò pure all'età di 24 anni, e questa autorità è di tanto maggior momento, in quanto il Governo provvisorio che prima l'aveva ridotta ai 21 anni, richiamò poi le disposizioni del Codice austriaco. Io sicuramente non vorrei proporre che fra noi si prolungasse il termine della maggiore età, perchè la minore di 21 anni è già passata nei nostri costumi, perchè la condizione di un minore, il quale debba dipendere dal suo tutore, non è sicuramente la stessa di quella di un figlio di famiglia il quale debba dipendere dal suo padre. Non vi sono le stesse ragioni di natura, non vi è la stessa affezione scolpita nel cuore del tutore e del minore che vi è nel cuore del padre e del figlio. Ma credo che non sarebbe senza pericolo la transazione della patria potestà, esagerata sicuramente, che il nostro Codice ereditò, modificandolo dal diritto romano, a quella che si volesse far cessare alla minore età consueta.

FARINA. Entrando in questa questione io credo opportuno prima di tutto di distinguere quello che concerne la patria potestà dall'applicazione necessaria che si vuol farne al diritto di usufrutto. La patria potestà in sé stessa non consiste che in un diritto di tutela verso la persona soggetta: l'unione ad essa del diritto di usufrutto è un'unione che non vi è naturalmente legata, ed è esclusa da moltissimi dei Codici moderni, ed appunto da quello stesso Codice austriaco che andava or ora citando l'onorevole preopinante, e che lungi di attribuire diritto di usufrutto di durata più lunga di quella contemplata nel progetto della Commissione, non ne attribuisce al padre alcuno, nemmeno nel primo anno della

nascita. Posta questa distinzione, io non vedrei motivo per prolungare fino ai 25 anni il diritto di usufrutto a favore del padre.

BON-COMPAGNI. Domando la parola.

FARINA. Troverei necessario però di inserire nella legge un'espressa dichiarazione, che il diritto di usufrutto cessa col cessare della minore età, appunto per dimostrare che non si vuole seguire la massima adottata da moltissimi pubblicisti, e sancita in un gran numero di Codici moderni, per la quale è fatto cessare totalmente il diritto di usufrutto, sebbene sia mantenuto il diritto di patria potestà sino alla maggiore età, come è naturale.

Troverei quindi che le espressioni della Commissione non sarebbero corrispondenti allo stato attuale della scienza filosofico-legislativa, la quale ha distinto il diritto di proteggere e tutelare figli, tanto conforme al voto della natura, da quello di dover percepire un vantaggio ed un lucro sui beni dei medesimi. Coordinando quindi meglio ogni cosa, mi parrebbe che all'articolo 2 si dovrebbe aggiungere quanto concerne il diritto di usufrutto accordato al padre, e coordinarlo e metterlo in armonia colle disposizioni che si riferiscono alla madre, e con varie altre disposizioni di legge, che mi riservo d'indicare più tardi, quando verrà la più precisa formulazione dell'articolo medesimo.

PRESIDENTE. Prego il signor deputato, se intende di fare qualche emendamento, di volerlo scrivere ed inviare al banco della Presidenza.

BON-COMPAGNI. Io mi era opposto all'articolo 2 della Commissione, in quanto che la sua disposizione farebbe cessare l'effetto della patria potestà sulla persona dei figli.

In quanto a ciò che riguarda l'usufrutto io non avrei nessuna difficoltà di unirmi all'osservazione fatta dall'avvocato Farina; forse l'articolo potrebbe concepirsi in questa guisa, dichiarando cioè che la patria potestà sulla persona dei figli cesserà compiuta che essi abbiano l'età d'anni 25, onde l'altra disposizione relativa all'usufrutto ed agli altri effetti della patria potestà potrebbe lasciarsi come si trova nel progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Ripeto al signor deputato Bon-Compagni quello che ho detto al signor deputato Farina, che cioè, se intende di proporre un emendamento, lo voglia scrivere.

Debbo far osservare alla Camera che in questo momento non siamo più in numero.

Si procederà intanto allo spoglio della votazione per la nomina di un membro della Commissione di agricoltura e commercio.

Il risultato è come segue:

| | |
|-----------------------|-----|
| Votanti | 110 |
| Maggioranza | 56 |

Il deputato Sussarello ottenne voti 40 — Cavour, 24 — Farina, 15 — Penco, 14 — Staglieno, 4 — Sulis, 2 — Depretis, 1 — Tecchio, 1 — Carbonazzi, 1 — Garassini, 1 — Turcotti, 1 — Baralis, 1 — Galli, 1 — Torelli, 1 — Asproni, 1 — Campana, 1 — Daziani, 1.

Nessuno avendo ottenuta la maggioranza, si deve ripetere la votazione. Quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti sono Sussarello 40, Cavour 24, Farina 15.

La Camera non essendo in numero, io proporrei che, mentre si fa l'appello nominale per istampare il nome degli assenti, si procedesse ad una seconda votazione per ischede, onde nominare il membro della Commissione d'agricoltura e commercio.

Molte voci. Non si può votare! Non siamo in numero!